informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 356 – 03 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE ALTRE NOVITÀ DEL "DECRETO RISTORI QUATER"

RIFERIMENTI

- **Artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 21 e 23, DL n. 157/2020**
- **Informative SEAC 1.12.2020, n. 353 e 2.12.2020, n. 355**

IN SINTESI

Dopo aver analizzato le novità in materia di proroghe / sospensioni relative ai versamenti tributari / previdenziali si prosegue con l'esame delle altre disposizioni contenute nel c.d. "Decreto Ristori-quater", tra le quali:

- *la ridefinizione dei soggetti beneficiari della "cancellazione" dell'IMU;*
- *la previsione di un'ulteriore indennità "una tantum" / onnicomprensiva pari a € 1.000 a favore dei lavoratori del settore turismo / stabilimenti termali, venditori porta a porta, lavoratori del settore spettacolo;*
- *l'estensione del contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di intermediazione;*
- *l'estensione del c.d. "contributo ristorazione" ai soggetti esercenti l'attività di alloggio connessa alle aziende agricole.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del recente DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater", oltre alle disposizioni in materia di proroghe / sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e della presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2020, sono contenute le novità di seguito esaminate.

PROROGA SECONDA / UNICA RATA ACCONTO IMPOSTE DIRETTE / IRAP 2020 - Art. 1

Le disposizioni relative alla **proroga al 30.4.2021** del versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP, ora estesa anche ai soggetti no ISA che presentano determinati requisiti, sono state esaminate nelle Informative SEAC 1.12.2020, n. 353 e 2.12.2020, n. 355.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI SCADENTI A DICEMBRE - Art. 2

Le disposizioni riguardanti la **sospensione fino al 16.3.2021** dei versamenti tributari / contributivi scadenti nel mese di dicembre relativi all'IVA / ritenute su redditi di lavoro dipendente e contributi previdenziali, a favore di specifici soggetti sono state esaminate nell'Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355.

PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020 - Art. 3

È prevista la **proroga** dal 30.11.2020 **al 10.12.2020** del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO - Art. 4

Le disposizioni riguardanti la **proroga** dal 10.12.2020 **all'1.3.2021** del versamento delle rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli") e del c.d. "saldo e stralcio", sono state esaminate nell'Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355.

PROROGA VERSAMENTO PREU - Art. 5

Le disposizioni riguardanti il versamento del saldo PREU relativo agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS (new slot – AWP, video lottery – VLT) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 sono state esaminate nell'Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355.

ESTENSIONE CONTRIBUTO "DECRETO RISTORI" - Art. 6

Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	**100%**
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.	
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	**100%**
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari	
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

Il contributo è **erogato dall'Agenzia delle Entrate**:

- **automaticamente** a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio";
- a fronte della **specifica domanda** da presentare utilizzando lo specifico modello entro il 15.1.2021 (Informativa SEAC 24.11.2020, n. 344).

REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO - Art. 7

La revisione delle disposizioni in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73 è stata esaminata nell'Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

"CANCELLAZIONE" IMU 2020 - Art. 8

Al fine di individuare i casi in cui **non è dovuto il versamento** della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell'immobile sia anche il gestore dell'attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la "cancellazione" del versamento trova applicazione **anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU**, ai sensi dell'art. 1, comma 743, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), **sia anche gestore delle attività economiche interessate dall'agevolazione**.

Conseguentemente, l'esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui **il gestore dell'attività risulti essere il soggetto passivo IMU**.

In particolare si rammenta che ai sensi del citato comma 743, **per gli immobili in leasing**, **il soggetto passivo IMU è il locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO / VENDITE A DOMICILIO - Art. 9

Oltre a prevedere "nuovamente" l'erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 1.000 a favore dei soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 15, comma 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, **è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000**. L'indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS, previa **apposita domanda da presentare entro il 15.12.2020**, nel limite dei fondi stanziati (€ 466,5 milioni per il 2020).

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

L'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;

che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 30.11.2020;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / rapporto di lavoro dipendente / NASPI al 30.11.2020.

La predetta indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:

- titolari, tra l'1.1.2019 e il 30.11.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 30.11.2020, di pensione / rapporto di lavoro dipendente.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI "PORTA A PORTA"

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
  - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 30.11.2020;
  - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 30.11.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
  - tra l'1.1.2019 e il 30.11.2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
  - non hanno un contratto in essere al 30.11.2020.

  Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
  - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
  - titolari di partita IVA attiva;
  - iscritti alla Gestione separata INPS al 30.11.2020;
  - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NB

I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del citato Decreto;

  ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

L'indennità in esame **non spetta** ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30.11.2020.

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 10

È incrementata di € 92 milioni per il 2020 la dotazione dello specifico fondo istituito al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno **cessato / ridotto la propria attività istituzionale** a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.

L'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse è demandata al Dipartimento per lo Sport.

NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 11

È **estesa al mese di dicembre 2020** l'indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", 98, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", 12, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e 17, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".

L'indennità riconosciuta nella misura di **€ 800**:

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è **erogata da Sport e Salute spa**, nel limite dei fondi stanziati (€ 170 milioni per il 2020), previa:
  - **apposita domanda** da presentare **entro il 7.12.2020**. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre, per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata automaticamente anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

    Ai fini dell'erogazione delle predette indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.11.2020 e non rinnovati;
  - **autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

NB Le domande sono istruite dalla predetta società **secondo l'ordine cronologico** di presentazione.

SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA - Art. 12, commi 1, 2 e 3

FONDO SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

L'art. 89, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", al fine di sostenere i settori dello spettacolo / cinema / audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituito due fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 285 milioni per il 2020.

Per il 2021 tale fondo è stato incrementato di € 90 milioni.

FONDO SOSTEGNO SETTORE TURISTICO

L'art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituto di un apposito fondo, ora incrementato di € 10 milioni per il 2020 (lo stanziamento risulta così pari a € 765 milioni).

Tra i soggetti beneficiari delle misure che saranno introdotte con l'utilizzo di tale fondo sono ora incluse le imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico esercenti, mediante autobus scoperti, l'attività di cui al codice "49.31.00" (**trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane**).

FONDO SOSTEGNO SETTORE DELLA CULTURA

L'art. 183, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:

- al sostegno delle librerie / filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore / dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 42/2004, diversi dagli istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
- al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento / rinvio / ridimensionamento, in seguito all'emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il Decreto in esame incrementa il predetto fondo di € 350 milioni per il 2020 (lo stanziamento quindi diventa pari a € 631,5 milioni) e di € 50 milioni per il 2021.

CONTRIBUTO RISTORAZIONE - Art. 21

Con la modifica dell'art. 58, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", relativo al c.d. "contributo ristorazione", ossia al contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è prevista **l'estensione del beneficio** anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice "55.20.52" (**attività di alloggio connesse alle aziende agricole**).

Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va **presentata l'apposita domanda entro il 15.12.2020** (Informative SEAC 23.11.2020, n. 343 e 27.11.2020, n. 350) spetta alle imprese:

- **esercenti quale attività prevalente**:

55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*)
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

(*) Tale codice deve essere "indicato" anche dai soggetti esercenti l'attività di ittiturismo

- con un **fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019**.
  Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;
- in attività alla data del 15.8.2020.

FONDO PEREQUATIVO 2021 - Art. 23

È istituito uno specifico fondo con una dotazione di € 5,3 miliardi finalizzato a realizzare, nel 2021, la **perequazione delle misure fiscali e di ristoro** concesse nell'ambito dell'emergenza COVID-19, ossia sulla base dei seguenti provvedimenti:

- DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- DL n. 129/2020, c.d. "Decreto riscossione";
- DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis";
- DL n. 154/2020, c.d. "Decreto Ristori-ter";
- DL n. 159/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater";

da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una **significativa perdita di fatturato**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it